

Delibera n. **1/2015** del Senato Accademico del **20/1/2015**

pag. 1/16

OGGETTO: Proposta di modifica del Regolamento per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 1/2015	Prot. n. 1549	UOR: UFFICIO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E FORME DI LAVORO FLESSIBILI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Paolo PASCUCCI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X	Piero TOFFANO	X			
Anna GUERRA	X				Flavio VETRANO	X			
Francesco Santino LOBRIGLIO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI				X
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico, nella seduta del 22 marzo 2011, ha approvato il "Regolamento stralcio" per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca in seguito all'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n.240 emanato con D.R. n.146/2011 data 28 marzo 2011 e successivamente modificato.

A seguito di aggiornamenti normativi, circolari direttoriali e pareri interni, si è reso però necessario apportare alcune modifiche al sopracitato Regolamento.

Primo fra tutti si è ravvisata la necessità di eliminare la limitazione delle tre sessioni di indizione bandi dando così la possibilità ai Dipartimenti di avanzare la richiesta di bandi e quindi procedere all'indizione del bando stesso, da parte dell'ufficio competente, ogni qualvolta se ne verifichi l'esigenza.

In secondo luogo, visto il numero crescente di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, si propone di conferire contratti per assegni di ricerca senza espletare la selezione per coloro che risultano vincitori di selezioni effettuate dall'ente erogatore del finanziamento.

Si è reso infine necessario procedere con una ulteriore modifica al regolamento a seguito dell'applicazione di quanto previsto dal D.M. n.102 del 9 marzo 2011 che ha introdotto il nuovo importo minimo degli assegni di ricerca banditi ai sensi dell'art.22 della Legge 240/2010:

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p align="center">Art. 4</p> <p align="center">Finanziamento, importo e durata dell'assegno –</p> <p>2. L'importo annuo degli assegni di ricerca è determinato ai sensi del D.M 26 febbraio 2004, prot. n. 45/2004 e viene erogato in</p>	<p align="center">Art. 4</p> <p align="center">Finanziamento, importo e durata dell'assegno –</p> <p>2. L'importo degli assegni di cui al presente regolamento è determinato dal Dipartimento che richiede l'attivazione della pro-</p>

Delibera n. **1/2015** del Senato Accademico del **20/1/2015**

pag. 2/16

<p>rate mensili posticipate.</p> <p>3. L'importo dell'assegno come determinato ai sensi del comma 2, sarà adeguato al momento dell'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 7 dell'art.22 della legge 240/2010. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal relativo adeguamento dovrà far fronte la struttura richiedente con fondi propri.</p>	<p>cedura selettiva. L'importo minimo ai sensi dell'art. 22, comma 7 della Legge 240/2010, così come previsto con decreto del Ministro n.102 del 9 marzo 2011, è stabilito in euro 19.367,00. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">- Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo -</p> <p>1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 Agosto 1984, n.476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art.2, commi 26 e seguenti, della legge 8 Agosto 1995, n.335 e successive modificazioni e integrazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni e integrazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art.5 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 è integrata dall'Università ovvero dal soggetto finanziatore fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">- Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo -</p> <p>1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 Agosto 1984, n.476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art.2, commi 26 e seguenti, della legge 8 Agosto 1995, n.335 e successive modificazioni e integrazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni e integrazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art.5 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca; il collaboratore ha l'onere di ef-</p>

Delibera n. **1/2015** del Senato Accademico del **20/1/2015**

pag. 3/16

il collaboratore ha l'onere di effettuare l'iscrizione alla gestione separata INPS.	effettuare l'iscrizione alla gestione separata INPS.
<p align="center">Art. 6 - Compiti -</p> <p>2. I titolari degli assegni possono svolgere attività didattica nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3/7/98, n.210, art.4 – comma 8 -; possono collaborare con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea, di diploma, di dottorato che riguardino un argomento inerente la ricerca oggetto del contratto.</p>	<p align="center">Art. 6 - Compiti -</p> <p>2. I titolari degli assegni possono collaborare con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea, di diploma, di dottorato che riguardino un argomento inerente la ricerca oggetto del contratto.</p>
<p align="center">Art. 7 - Divieto di cumulo e incompatibilità –</p> <p>3. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività libero professionale e/o imprenditoriale né può svolgere attività lavorativa alle dipendenze di un soggetto pubblico o privato. La titolarità dell'assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.</p> <p>4. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività didattica quantificabile in un massimo di 12 CFU per anno accademico.</p> <p>5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento ai propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del Tutor, l'autorizzazione a svolgere attività lavorative esterne compatibili a condizione che l'attività in questione non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, non rechi pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'ateneo, si svolga in tempi e modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.</p>	<p align="center">Art. 7 - Divieto di cumulo e incompatibilità –</p> <p>3. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività lavorativa alle dipendenze di un soggetto pubblico o privato. La titolarità dell'assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.</p> <p>4. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività didattica presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.</p> <p>5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento ai propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del Tutor, l'autorizzazione ad assumere incarichi di ricerca presso Enti pubblici e privati a condizione che l'attività in questione non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, non rechi pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'ateneo, si svolga in tempi e modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.</p>
Art. 10	Art. 10

Delibera n. **1/2015** del Senato Accademico del **20/1/2015**

pag. 4/16

<p style="text-align: center;">- Attivazione -</p> <p>1. La proposta di conferimento dell'Assegno di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento almeno 30 giorni prima della data di indizione della sessione e deve indicare:</p> <p>a) titolo e sintetica descrizione del programma di ricerca, obiettivi della ricerca, settore scientifico disciplinare e l'area disciplinare di pertinenza dell'assegno;</p> <p>b) nome del Tutor sotto la cui direzione si svolge l'attività di ricerca;</p> <p>c) durata e importo dell'assegno;</p> <p>d) struttura presso la quale si svolgerà la ricerca ed eventuali altri sedi di lavoro;</p> <p>e) entità e provenienza del finanziamento e attestazione di copertura finanziaria a carico del bilancio del Dipartimento con assunzione di impegno a trasferire i fondi al bilancio di ateneo.</p>	<p style="text-align: center;">- Attivazione -</p> <p>1. La proposta di conferimento dell'Assegno di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento e deve indicare:</p> <p>a) titolo e sintetica descrizione del programma di ricerca, obiettivi della ricerca, settore scientifico disciplinare, settore concorsuale e l'area disciplinare di pertinenza dell'assegno;</p> <p>b) nome del Tutor sotto la cui direzione si svolge l'attività di ricerca;</p> <p>c) durata e importo dell'assegno;</p> <p>e) struttura presso la quale si svolgerà la ricerca ed eventuali altri sedi di lavoro;</p> <p>f) entità e provenienza del finanziamento e attestazione di copertura finanziaria a carico del bilancio del Dipartimento con assunzione di impegno a trasferire i fondi al bilancio di ateneo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 - Bando di selezione -</p> <p>1. Gli assegni sono conferiti previo espletamento di apposita procedura selettiva che assicuri valutazione comparativa tra i candidati. Sono previste tre sessioni di indizione: entro il 31 marzo, 31 luglio ed il 30 novembre di ogni anno.</p> <p>2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, comma 1, lett. c) della Legge n. 240/2010 ai procedimenti per il conferimento degli assegni di ricerca non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 - Bando di selezione -</p> <p>1. Gli assegni sono conferiti previo espletamento di apposita procedura selettiva che assicuri valutazione comparativa tra i candidati.</p> <p>2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, comma 1, lett. c) della Legge n. 240/2010 ai procedimenti per il conferimento degli assegni di ricerca non possono partecipare coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo.</p> <p>6. Il bando è pubblicato all'albo ufficiale</p>

Delibera n. **1/2015** del Senato Accademico del **20/1/2015**

pag. 5/16

<p>6. Il bando è pubblicato all'albo ufficiale dell'ateneo per una durata non inferiore a 30 giorni e ad esso viene data idonea diffusione attraverso il sito web dell'Ateneo.</p>	<p>dell'ateneo per una durata non inferiore a 30 giorni e ad esso viene data idonea diffusione attraverso il sito web dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione Europea.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;">- Commissione esaminatrice -</p> <p>1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto rettorale su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è composta da tre 3 membri designati tra i professori di ruolo ed i ricercatori confermati, anche esterni al Dipartimento proponente o all'Ateneo appartenenti allo stesso SSD o affine.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p style="text-align: center;">- Commissione esaminatrice -</p> <p>1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto rettorale su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è composta da tre 3 membri designati tra i professori di ruolo ed i ricercatori confermati, anche esterni al Dipartimento proponente o all'Ateneo appartenenti allo stesso SSD o affine. In assenza di tale criterio, la scelta, previa debita motivazione, potrà ricadere su docenti e ricercatori afferenti allo stesso settore concorsuale; in assenza di questo requisito, si potrà ricorrere a docenti e ricercatori dello stesso macrosettore.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;">- Beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta Qualificazione -</p> <p>1. Ai beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal Miur, che prevedano a seguito di valutazione l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università ospitante, può essere conferito un contratto per Assegno di ricerca senza espletare la selezione mediante valutazione comparativa e colloquio, poiché vengono recepiti i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento.</p> <p>2. Il contratto avrà durata corrispondente al periodo di vigenza del progetto finanziato, e potrà essere rinnovato al termine del progetto previa valutazione positiva</p>

Delibera n. **1/2015** del Senato Accademico del **20/1/2015**

pag. 6/16

	<p>dell'attività svolta come stabilito all'art. 8, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.</p> <p>3. Per programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal Miur, si intendono per esempio: Marie Curie Actions, ERC, FIRB, Marie Skłodowska-Curie.</p>
<p>Art. 16</p> <p>- Assenze e interruzioni –</p> <p>1. L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, servizio militare, malattia. In caso di malattia è stabilito, ai fini della conservazione della collaborazione, un limite massimo di tre mesi. Il titolare dell'assegno è tenuto a comunicare alla struttura e al competente ufficio il verificarsi della circostanze di cui al presente comma.</p>	<p>Art. 17</p> <p>- Assenze, interruzioni e scioglimento del rapporto contrattuale -</p> <p>1. L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, servizio militare, malattia. In caso di malattia è stabilito, ai fini della conservazione della collaborazione, un limite massimo di tre mesi. Il titolare dell'assegno è tenuto a comunicare alla struttura e al competente ufficio il verificarsi della circostanze di cui al presente comma.</p> <p>2. L'Università è legittimata a recedere dal contratto, sciogliendo il relativo rapporto con effetto immediato, se:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Il titolare dell'assegno omette ingiustificatamente di iniziare l'attività di ricerca;b) Il titolare dell'assegno sospende ingiustificatamente l'attività di ricerca per un periodo superiore a dieci giorni;c) Il titolare dell'assegno omette ingiustificatamente di assolvere agli specifici compiti di ricerca contemplati dal bando ovvero incorre in ripetute, gravi negligenze nell'assolvimento di tali compiti ovvero non presenta la relazione di cui al comma 1 dell'art.8 del presente Regolamento;d) sopravviene una delle cause di incompatibilità ovvero emerge che, all'epoca dell'instaurazione del rapporto contrattuale, esisteva una delle cause di incompatibilità previste dal presente Regolamento e della normativa vigente in materia.

Delibera n. **1/2015** del Senato Accademico del **20/1/2015**

pag. 7/16

<p style="text-align: center;">Art. 17 - Norma transitoria -</p> <p>1. Gli Assegni di ricerca in essere alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 conferiti ai sensi dell'art.51, comma 6, della Legge n. 449/97 e del Regolamento di ateneo per il conferimento degli assegni di collaborazione ad attività di ricerca e quelli conferiti a conclusione delle procedure selettive indette entro il 28 gennaio 2011 ai sensi della sopra richiamata normativa, continuano a produrre i propri effetti fino alla scadenza.</p> <p>3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca approvato con deliberazione del Senato Accademico n.519 del 17 dicembre 2003 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n.641 del 19 dicembre 2003.</p> <p>4. In prima applicazione del presente Regolamento la procedura selettiva di cui all'art. 11 è indetta entro il 30 aprile 2011.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 - Norma transitoria -</p> <p>1. Gli Assegni di ricerca in essere alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 conferiti ai sensi dell'art.51, comma 6, della Legge n. 449/97 e del Regolamento di ateneo per il conferimento degli assegni di collaborazione ad attività di ricerca continuano a produrre i propri effetti fino alla scadenza.</p>

Alla luce di quanto sopra premesso, si chiede al Senato Accademico di pronunciarsi per quanto di competenza.

Il Senato Accademico

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012;

vista la Legge 9/05/1989, n.168 che ha dato attuazione al principio costituzionale dell'autonomia universitaria prevedendo il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei ed in particolare l'art.6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

Delibera n. 1/2015 del Senato Accademico del 20/1/2015

pag. 8/16

vista La Legge 30 dicembre 2010, n.240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, entrata in vigore il data 29/01/2011 e successive modificazioni ;

visto il D.R n.146/2011 del 28 marzo 2011 con cui è stato emanato il “Regolamento stralcio per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240”, successivamente modificato con D.R. n.286 del 5 luglio 2011;

visto il D.M. 9 marzo 2011 n.102 – Importo minimo assegni di ricerca – art.22, Legge 30 dicembre 2010, n.240;

vista la circolare direttoriale prot. n.28854 in data 30 novembre 2011;

ritenuto opportuno dover procedere alla modifica del “Regolamento stralcio per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240”;

in esito alla discussione intervenuta in cui è stata evidenziata la necessità di introdurre nel terzo comma dell'art. 7 dopo le parole “il titolare dell'assegno non può svolgere” le parole “attività imprenditoriale né può svolgere”;

all'unanimità;

delibera

il testo del “Regolamento per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010 n.240” risulta essere il seguente:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNII PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART.22 DELLA LEGGE 30/12/2010 N.240.

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

- Finalità -

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.22, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento da parte dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, di seguito denominata “Università”, degli Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

Art. 2

- Oggetto -

1. L'Università, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie conferisce Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca a seguito di espletamento di procedure selettive pubbliche ed in particolare della procedura di cui all'art.22, comma 4, lett. b) della Legge 240/2010.

Art. 3

- Requisiti -

Delibera n. 1/2015 del Senato Accademico del 20/1/2015

pag. 9/16

1. Possono essere titolari di assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca con esclusione del personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n.382.
2. Costituisce requisito generale di ammissione alle procedure di cui al presente Regolamento il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero il possesso del Diploma di laurea (V.O.) o Laurea specialistica o Magistrale ai sensi del DM 509/99 e del DM 270/2004 corredati di curriculum scientifico professionale idoneo, debitamente documentato, per lo svolgimento dell'attività di ricerca.
3. Per quanto riguarda la Laurea conseguita presso Università estere, ai fini della partecipazione alla selezione, è necessario che la stessa sia riconosciuta equipollente a quella italiana.

CAPO II DISCIPLINA DELL'ASSEGNO

Art. 4

- Finanziamento, importo e durata dell'assegno -

1. Il finanziamento per gli assegni di cui al presente regolamento può derivare da: a) fondi appositi dell'Università individuati a bilancio per fini di ricerca e/o per assegni di ricerca; b) fondi a disposizione dei Dipartimenti compresi quelli derivanti dal budget annuale destinati alla ricerca; c) fondi per programmi/progetti di ricerca finanziati comunque disponibili. Le risorse di cui alla lettera a) sono ripartite tra i Dipartimenti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione con l'obiettivo di armonizzare equitativamente lo sviluppo della ricerca di Ateneo.
2. L'importo degli assegni di cui al presente regolamento è determinato dal Dipartimento che richiede l'attivazione della procedura selettiva. L'importo minimo ai sensi dell'art. 22, comma 7 della Legge 240/2010, così come previsto con decreto del Ministro n.102 del 9 marzo 2011, è stabilito in euro 19.367,00. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Art. 5

- Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo -

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 Agosto 1984, n.476 e successive modificazioni e integrazioni,

Delibera n. **1/2015** del Senato Accademico del **20/1/2015**

pag. 10/16

nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art.2, commi 26 e seguenti, della legge 8 Agosto 1995, n.335 e successive modificazioni e integrazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni e integrazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art.5 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca; il collaboratore ha l'onere di effettuare l'iscrizione alla gestione separata INPS.

2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, per responsabilità civile verso terzi e, ove necessario, per malattie professionali a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 6

- Compiti -

1. I titolari degli assegni svolgono la propria attività secondo un programma concordato con il responsabile della ricerca.
2. I titolari degli assegni possono collaborare con gli studenti nelle ricerche svolte per tesi di laurea, di diploma, di dottorato che riguardino un argomento inerente la ricerca oggetto del contratto.
3. I titolari degli assegni possono inoltre partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca dell'Università, qualunque ne sia l'Ente finanziatore, ai sensi dell'art.18 - comma 5 – della Legge 240/2010.
4. L'attività di ricerca dei titolari degli assegni è svolta, di norma, presso la struttura di afferenza del responsabile della ricerca avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. Previa autorizzazione del responsabile della ricerca, l'attività può anche essere svolta presso altre strutture di ricerca dell'Ateneo o presso qualificate strutture italiane o straniere.

Art. 7

- Divieto di cumulo e incompatibilità –

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
2. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.
3. Il titolare dell'assegno non può svolgere attività imprenditoriale né può svolgere attività lavorativa alle dipendenze di un soggetto pubblico o privato. La titolarità dell'assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività didattica presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento ai propri compiti, i titolari di assegni pos-

Delibera n. 1/2015 del Senato Accademico del 20/1/2015

pag. 11/16

sono chiedere al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del Tutor, l'autorizzazione ad assumere incarichi di ricerca presso Enti pubblici e privati a condizione che l'attività in questione non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, non rechi pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'ateneo, si svolga in tempi e modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

6. La titolarità degli assegni non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 8

- Relazione annuale e rinnovo -

1. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, e comunque non prima di 30 giorni dalla scadenza annuale, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti. La relazione, vistata dal Tutor, è presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza dal responsabile della ricerca. Il Direttore del Dipartimento interessato nomina una commissione composta ai sensi del successivo art.12 e, ove possibile, non comprendente il responsabile della ricerca. Entro 15 giorni la Commissione valuta l'attività svolta e, se del caso, può proporre la conferma dell'assegno.
2. La richiesta di rinnovo dell'assegno deve essere avanzata dal responsabile della ricerca e autorizzata dal Consiglio di Dipartimento, previa valutazione positiva, da parte della Commissione di cui al comma 1, dell'attività svolta. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere l'attestazione di copertura finanziaria a totale carico del proprio bilancio e l'impegno a trasferire i fondi al bilancio di ateneo.
3. In caso di rinnovo l'importo dell'assegno non potrà essere diverso dall'importo iniziale dell'assegno stesso.

Art. 9

- Il responsabile dell'attività di ricerca -

1. Il responsabile della ricerca è il professore di ruolo o il ricercatore confermato sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate al titolare dell'assegno.
2. Nel caso di trasferimento o impedimento del responsabile della ricerca, il Dipartimento provvederà a nominare un sostituto.

CAPO III

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELL'ASSEGNO

Art. 10

- Attivazione -

1. La proposta di conferimento dell'Assegno di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento e deve indicare:
 - a) titolo e sintetica descrizione del programma di ricerca, obiettivi della ricerca, settore scientifico disciplinare, settore concorsuale e l'area disciplinare di pertinenza dell'assegno;
 - b) nome del Tutor sotto la cui direzione si svolge l'attività di ricerca;
 - c) durata e importo dell'assegno;
 - d) struttura presso la quale si svolgerà la ricerca ed eventuali altri sedi di lavoro;
 - e) entità e provenienza del finanziamento e attestazione di copertura finanziaria a carico del

Delibera n. 1/2015 del Senato Accademico del 20/1/2015

pag. 12/16

bilancio del Dipartimento con assunzione di impegno a trasferire i fondi al bilancio di ateneo.

Art. 11

- Bando di selezione -

1. Gli assegni sono conferiti previo espletamento di apposita procedura selettiva che assicuri valutazione comparativa tra i candidati.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, comma 1, lett. c) della Legge n. 240/2010 ai procedimenti per il conferimento degli assegni di ricerca non possono partecipare coloro che abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento o alla struttura che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo.
3. Il bando, da emanarsi con Decreto del Rettore, deve indicare:
 - a) Il Dipartimento che attiva l'assegno;
 - b) la descrizione dettagliata del programma di ricerca cui si riferisce l'assegno, area e settore scientifico-disciplinare;
 - c) numero, durata e importo dell'assegno da conferire;
 - d) il termine per la presentazione delle domande;
 - e) i requisiti di partecipazione;
 - f) i criteri di selezione dei candidati.
4. La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, deve essere inviata al Magnifico Rettore dell'Università entro il termine indicato dal bando. La domanda deve essere redatta secondo quanto previsto dal bando e deve comunque contenere i seguenti dati:
 - dati anagrafici e indirizzo al quale vanno inviate le comunicazioni inerenti la selezione;
 - titoli di studio conseguiti con l'indicazione dell'università, della data, della votazione, del titolo della tesi e del relatore;
 - altri titoli conseguiti;
 - elenco delle pubblicazioni, dettagliato secondo le modalità internazionali e che comprenda tutti gli autori.
5. I requisiti per partecipare al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
6. Il bando è pubblicato all'albo ufficiale dell'ateneo per una durata non inferiore a 30 giorni e ad esso viene data idonea diffusione attraverso il sito web dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione Europea.

Art. 12

- Commissione esaminatrice -

1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è composta da tre 3 membri designati tra i professori di ruolo ed i ricercatori confermati, anche esterni al Dipartimento proponente o all'Ateneo appartenenti allo stesso SSD o affine. In assenza di tale criterio, la scelta, previa debita motivazione, potrà ricadere su docenti e ricercatori afferenti allo stesso settore concorsuale; in assenza di questo requisito, si potrà ricorrere a docenti e ricercatori dello stesso macrosettore.
2. Alla commissione giudicatrice può essere aggregato un membro aggiunto per l'accertamento

Delibera n. **1/2015** del Senato Accademico del **20/1/2015**

pag. 13/16

- della conoscenza della lingua straniera.
3. Dei lavori svolti dalla commissione, deve essere redatto apposito processo verbale a cura della commissione stessa.
 4. La commissione deve portare a termine i lavori entro 60 giorni dalla nomina, fatti salvi i casi di differimento per cause di forza maggiore o particolari giustificati impedimenti dei componenti.

Art. 13

- Valutazione titoli e colloquio -

1. La selezione è per titoli e per colloquio.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 60 punti e al colloquio 40.
3. Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
 - a) **titoli accademici** (conseguimento del dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea ecc.) fino a un punteggio massimo di 20/60;
 - b) **titoli scientifici** (pubblicazioni e lavori originali) fino ad un punteggio massimo di 20/60, secondo la loro importanza a giudizio della commissione;
 - c) **altri titoli** (attività documentata di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio, borse di dottorato di ricerca o post-dottorato o incarichi, sia in Italia che all'estero) fino ad un punteggio massimo di 20/60.
4. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono aver riportato un punteggio di almeno 30/60 nella valutazione dei titoli. Il punteggio riportato nella valutazione dei titoli deve essere reso noto ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio secondo le modalità stabilite dal bando.
5. Qualora la data, sede e ora del colloquio non siano indicate nel bando di selezione, di esse deve esserne data comunicazione ai candidati a cura del competente ufficio almeno 15 giorni prima della data stabilita, salvo espressa rinuncia da parte dei candidati all'atto della domanda ai suddetti termini per cui la prova potrà avvenire anche con scadenza più ravvicinata.
6. Il colloquio è volto ad accertare e verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento di attività di ricerca nell'area scientifica oggetto dell'assegno, attraverso la discussione sui titoli presentati e sulla linea di ricerca proposta dal candidato stesso oltre all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera e si intende superato con un punteggio di almeno 28/40.
7. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione dovrà affiggere nella sede di esame l'esito del colloquio stesso.
8. A conclusione dei propri lavori la Commissione farà pervenire al competente Ufficio dell'amministrazione centrale il processo verbale dei lavori svolti e la formulazione della graduatoria provvisoria di merito.

Art. 14

- Approvazione atti e graduatoria finale -

1. A conclusione della procedura, verificata la regolarità della stessa, l'amministrazione provvede, con Decreto rettorale, all'approvazione degli atti ed alla formulazione della graduatoria fi-

Delibera n. **1/2015** del Senato Accademico del **20/1/2015**

pag. 14/16

nale di merito con proclamazione del vincitore. La graduatoria è formulata in ordine decrescente sommando il punteggio riportato nei titoli con quello riportato nel colloquio e resta valida per un anno. A parità di merito la preferenza è data dalla minore età anagrafica.

2. Il DR di approvazione atti è pubblicato all'albo ufficiale dell'Università. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

CAPO IV
CONFERIMENTO ASSEGNI

Art. 15

- Conferimento assegni -

1. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria finale di merito. In caso di rinuncia da parte del candidato risultato vincitore o di mancata accettazione entro il termine stabilito, l'assegno può essere conferito al primo degli idonei.
2. Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato; tale contratto, sottoscritto dal Rettore e dal titolare dell'assegno, non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani.
3. Gli assegni decorrono dal primo o dal 16 di ogni mese. L'inizio dell'attività deve essere comunicata mediante l'invio al Rettore di una dichiarazione rilasciata dal Responsabile della ricerca.
4. Il mancato inizio dell'attività nel termine stabilito, fatti salvi i casi di giustificato impedimento per gravi e comprovati motivi, costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L'attività che il titolare dell'assegno di ricerca sarà chiamato ad espletare dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
 - I. carattere continuativo e comunque temporalmente definito;
 - II. presenza presso la struttura di afferenza concordata con il responsabile della ricerca e approvata dal responsabile della struttura scientifica di riferimento;
 - III. stretto legame con la realizzazione del programma di ricerca, o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto;
 - IV. svolgimento in condizioni di autonomia nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dello stesso, senza orario di lavoro predeterminato.
6. Il titolare dell'assegno di ricerca, che intenda recedere dal contratto, è tenuto a darne comunicazione al Rettore ed al Responsabile scientifico dell'attività di ricerca con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso è dovuta un'indennità rapportata al periodo di mancato preavviso.

Art. 16

- Beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta Qualificazione -

1. Ai beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal Miur, che prevedano a seguito di valutazione l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso

Delibera n. **1/2015** del Senato Accademico del **20/1/2015**

pag. 15/16

l'Università ospitante, può essere conferito un contratto per Assegno di ricerca senza espletare la selezione mediante valutazione comparativa e colloquio, poiché vengono recepiti i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento.

2. Il contratto avrà durata corrispondente al periodo di vigenza del progetto finanziato, e potrà essere rinnovato al termine del progetto previa valutazione positiva dell'attività svolta come stabilito all'art. 8, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
3. Per programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal Miur, si intendono per esempio: Marie Curie Actions, ERC, FIRB, Marie Skłodowska-Curie.

Art. 17

- Assenze, interruzioni e scioglimento del rapporto contrattuale -

1. L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, servizio militare, malattia. In caso di malattia è stabilito, ai fini della conservazione della collaborazione, un limite massimo di tre mesi. Il titolare dell'assegno è tenuto a comunicare alla struttura e al competente ufficio il verificarsi della circostanze di cui al presente comma.
2. L'Università è legittimata a recedere dal contratto, sciogliendo il relativo rapporto con effetto immediato, se:
 - a) Il titolare dell'assegno omette ingiustificatamente di iniziare l'attività di ricerca;
 - b) Il titolare dell'assegno sospende ingiustificatamente l'attività di ricerca per un periodo superiore a dieci giorni;
 - c) Il titolare dell'assegno omette ingiustificatamente di assolvere agli specifici compiti di ricerca contemplati dal bando ovvero incorre in ripetute, gravi negligenze nell'assolvimento di tali compiti ovvero non presenta la relazione di cui al comma 1 dell'art.8 del presente Regolamento;
 - d) sopravviene una delle cause di incompatibilità ovvero emerge che, all'epoca dell'instaurazione del rapporto contrattuale, esisteva una delle cause di incompatibilità previste dal presente Regolamento e della normativa vigente in materia.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

- Norma transitoria -

1. Gli Assegni di ricerca in essere alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 conferiti ai sensi dell'art.51, comma 6, della Legge n. 449/97 e del Regolamento di ateneo per il conferimento degli assegni di collaborazione ad attività di ricerca continuano a produrre i propri effetti fino alla scadenza.
2. Gli assegni di cui sopra possono essere rinnovati, se il rinnovo era espressamente previsto nel bando, ovvero nel contratto originario, nei limiti e nel rispetto dell'art.51 – comma 6 – della Legge 27/12/1997, n.449 ed il relativo trattamento economico resta determinato ai sensi del D.M. 26/2/2004, prot.n.45/2004.

Delibera n. **1/2015** del Senato Accademico del **20/1/2015**

pag. 16/16

Art. 19

- Entrata in vigore -

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua emanazione.
E' reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo.